



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOGRATO

Via G.G. Morando n. 13 – 25030 Lograto - Tel. 030 9973712

e-mail: bsic85900r@istruzione.it – bsic85900r@pec.istruzione.it

- sito internet: www.iclograto.edu.it -

Cod.fisc. 98129510172 Cod. Mecc. BSIC85900R Cod. Univoco UFDLIU

Circolare n. 53

Lograto, 15 febbraio 2021

Al personale docente
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli Atti

OGGETTO: Pubblicazione “Protocollo di Intesa sui servizi pubblici essenziali in caso di sciopero e “Regolamento Prestazioni Indispensabili in caso di sciopero”.

Si comunica la pubblicazione del “Protocollo di Intesa sui servizi pubblici essenziali in caso di sciopero”, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’**ACCORDO NAZIONALE** del 02/12/2020.

Contestualmente è stato adottato il “Regolamento interno sulle Prestazioni Indispensabili in caso di sciopero” previsto dal dall’art. 3, comma 3, del medesimo **ACCORDO**.

Entrambi i documenti sono allegati alla presente e reperibili nel sito di Istituto – sezione Regolamenti. Poiché, a seguito di tale sottoscrizione, risulta modificata la procedura interna di comunicazione dello sciopero invito tutto il Personale docente e ATA a prenderne attenta visione.
Cordialità

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA DEA ANTONELLI

Allegati:

- Protocollo d’intesa
- Regolamento



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOGRATO

Via G.G. Morando n. 13 – 25030 Lograto - Tel. 030 9973712

e-mail: bsic85900r@istruzione.it – bsic85900r@pec.istruzione.it

- sito internet: www.iclograto.edu.it -

Cod.fisc. 98129510172 Cod. Mecc. BSIC85900R Cod. Univoco UFDLIU

REGOLAMENTO PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;

VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021;

VISTO il protocollo di intesa siglato tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo;

EMANA

il seguente **Regolamento di applicazione del Protocollo di intesa** sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo.

ARTICOLO 1 -Prestazioni indispensabili

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo, con riferimento all'Istituzione scolastica IC LOGRATO, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- b) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione;
- c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Art.2 – Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui all'art.1 del presente Regolamento, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:

per le attività di cui al punto a): i docenti dei consigli delle classi coinvolte, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 c.6 lett. d) e lettera e); n. 1 assistente amministrativo; n. 1 collaboratore scolastico per ogni sede per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale

per le attività di cui al punto b): - nr. 1 collaboratore scolastico per ogni sede dove è attivo il servizio mensa.

per le attività di cui al punto c): - Direttore dei servizi generali ed amministrativi e Nr. 1 assistente amministrativo.

Art.3 – Operazioni di scrutinio ed esami finali – limite ore individuali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica, coincidenti con le operazioni di scrutinio, sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale, gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali nelle scuole materne e primaria e di 60 ore individuali negli altri ordini e gradi di istruzione, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

Art.4 – Criteri di individuazione del personale

In coerenza con le indicazioni del Protocollo di Intesa, stipulato con le OOSS rappresentative di comparto, i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati secondo i seguenti criteri generali:

volontarietà

rotazione

Art.5 – Comunicazione del personale in occasione dello sciopero

In occasione dello sciopero, il Dirigente Scolastico – entro il quarto giorno dalla proclamazione dello stesso - invita, mezzo circolare pubblicata sul sito della scuola, il personale a comunicare, tramite apposito modulo, entro la data stabilita nella predetta circolare, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio, presso l'istituzione scolastica, da includere nei contingenti minimi, tenuti alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione, che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art.6 – Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie

Il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie, tramite circolare pubblicata sul sito istituzionale, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni, per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;

- le motivazioni poste alla base della vertenza;

- i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
- le % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
- le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che li hanno indetti;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale

Art.7 – Periodi di franchigia

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art.8 – Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83) e all'Accordo nazionale citato in premessa. In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

Lograto, 16.01.2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA DEA ANTONELLI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LOGRATO

Via G.G. Morando n. 13 – 25030 Lograto - Tel. 030 9973712
e-mail: bsic85900r@istruzione.it – bsic85900r@pec.istruzione.it
- sito internet: www.iclograto.edu.it -

Cod.fisc. 98129510172 Cod. Mecc. BSIC85900R Cod. Univoco UFDLIU

Proposta di protocollo d'intesa relativo ai contingenti di personale da prevedere in caso di sciopero per garantire i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili

Tenuto conto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.8 è stata pubblicata la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAI e ANIEF in data 2 dicembre 2020;

Considerato che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;
Considerato che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n.165/2001, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi

SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il diritto di sciopero è regolato dalla legge n. 146/90 e per il comparto scuola in modo specifico dal nuovo Accordo integrativo nazionale sottoscritto tra ARAN e OO.SS in data 2.12.2020 e **pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2021.**
2. L'art. 2 del nuovo Accordo evidenzia che i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono:
 - A) istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art.1, comma 2, lett. D) della L. n. 146/1990;
 - B) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
 - C) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
 - D) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
3. L'art. 3 dell'Accordo definisce i contingenti di personale per le istituzioni scolastiche ed educative necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili e, al comma 2, prescrive che: *“Presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo di intesa, ... , il numero dei lavoratori interessati e i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali dovrà privilegiarsi la volontarietà degli stessi e, in subordine, il criterio di rotazione. In ogni caso per garantire le prestazioni indispensabili si dovrà tendere ad utilizzare il numero minimo necessario di lavoratori.”.*
4. In relazione a quanto indicato nell'Accordo del 2.12.2020, i servizi pubblici essenziali **in questo Istituto Comprensivo** e i relativi contingenti di personale necessari ad assicurarli

sono i seguenti:

a. ISTRUZIONE SCOLASTICA:

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità; **Contingente:** i docenti dei consigli delle classi coinvolte, **tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 c.6 lett.d) e lettera e)**; n. 1 assistente amministrativo; n. 1 collaboratore scolastico per ogni sede;

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio: n. 1 collaboratore scolastico per ogni sede dove è attivo il servizio mensa.

b. EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO:

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: Contingente: DSGA, n. 1 assistente amministrativo.

5. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 dell'art. 3 dell'Accordo - i nominativi del personale in servizio presso l'IC di Lograto da includere nei contingenti necessari ad assicurare il servizio essenziale e le prestazioni indispensabili al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati. I nominativi sono individuati prioritariamente tra il personale che non dichiara la sua adesione allo sciopero e comunque, tra il personale in servizio, seguendo l'ordine alfabetico a rotazione.

6. Per quanto non contemplato nella presente intesa si rimanda all'Accordo integrativo nazionale del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione ricerca 2016-2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FLC-CGIL

CISL FSUR

UIL SCUOLA RUA

GILDA - UNAMS

SNALS-CONFALS

ANIEF

Firmato digitalmente da
MARIO SOLDATO
CN = SOLDATO MARIO
C = IT

**FRANCESCO
FORESTA**

Firmato digitalmente da FRANCESCO
FORESTA
ND: cn=FRANCESCO FORESTA, o=ANIEF
BRESCIA, ou, email=brescia@anief.net, c=IT
Data: 2021.02.15 15:26:44 +01'00'